Assicurazione per la tutela legale

DIP – Documento informativo precontrattuale di contratti assicurazione danni



Compagnia: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Germania, iscritta al n. 1.00062. Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Prodotto: ROLAND Vita Privata

Attenzione: Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nell'offerta personale, nella polizza di assicurazione e nel Set Informativo che contiene anche le condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Tutela legale per rischi legali connessi alla vita privata



Che cosa è assicurato?

La polizza garantisce la tutela stragiudiziale, giudiziale e arbitrale del contraente e del suo nucleo familiare (come risulta dallo stato di famiglia) nonché dei conviventi indicati in polizza per fatti o eventi accaduti nell'ambito della vita privata o dei rapporti di lavoro subordinato degli assicurati. L'assicurazione vale solo per i sinistri insorti durante il periodo di validità della polizza e per le seguenti casistiche:

- Richieste di risarcimento di danni causati da atti o fatti illeciti di terzi;
- ✓ Controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte con un valore di lite fra € 100,00 e € 50.000,00;
- ✓ Controversie nascenti dal contratto di lavoro subordinato privato o pubblico dell'assicurato;
- ✓ Controversie di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- Controversie con enti di previdenza sociale;
- La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e per delitti dolosi purché l'assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubricato a colposo;

L'importo massimo (massimale) che generalmente può essere pattuito per ogni caso assicurato è di € 20.000,00 o € 50.000,00. Per quanto concerne l'indicazione dei massimali, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all'**offerta personale**.

In particolare, l'assicurazione paga le seguenti spese nel momento in cui occorrono:

- ✓ il compenso dell'avvocato liberamente scelto;
- il compenso del perito di parte liberamente scelto nei limiti delle norme vigenti;
- tutte le spese processuali che il giudice pone a carico dell'assicurato e il contributo unificato;
- ✓ le spese di viaggio del legale per raggiungere la sede del procedimento
- le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione o di negoziazione assistita;
- previa autorizzazione, le spese per accertamenti economici su enti e persone;
- ✓ le spese per la registrazione e per copie della sentenza;
- ✓ le spese per i primi tre tentativi di esecuzione forzata.



Che cosa non è assicurato?

- x Controversie con società del gruppo Roland;
- x Controversie tra persone fisiche coassicurate;
- Vertenze riguardanti diritti d'autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
- Vertenze di diritto amministrativo, tributario, fiscale e doganale;
- x Vertenze di diritto societario e tra organi societari;
- x Vertenze di diritto di famiglia;
- Vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e qualsiasi Corte internazionale;
- Sinistri causati con dolo accertato dall'assicurato o connessi a un reato doloso da lui commesso, accertato in qualsiasi modo;
- Vertenze riguardanti il possesso, la proprietà e la conduzione di veicoli;
- vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza e Assistenza obbligatoria/di categoria;
- vertenze in relazione alla compravendita, alla nuova costruzione o all'ampliamento di beni immobili;
- vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
- vertenze inerenti l'acquisto, la vendita, l'affitto o l'usufrutto di aziende;
- controversie connesse con qualsiasi attività di impresa o di lavoro autonomo dell'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione paga solo fino all'importo del massimale pattuito per il caso;
- Possono essere pattuiti scoperti e franchigie che restano a carico del contraente;
- ! La Compagnia non soddisfa pretese dell'Assicurato che sono prescritte;
- ! L'assicurazione non paga sanzioni, ammende e pene pecuniarie;
- ! Controversie di valore inferiore a € 100,00 non sono coperte;
- ! Controversie il cui valore supera € 50.000,00 non sono coperte.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per pretese di risarcimento del danno extracontrattuale e per procedimenti penali l'assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa e negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo.
- ✓ In tutti gli altri casi la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Prima della stipulazione del contratto, Roland deve essere informata in modo veritiero e completo sul rischio assicurato.

Se questo rischio subisce una variazione significativa nel corso della durata del contratto, ROLAND deve esserne avvertita tempestivamente.

Il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l'assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Ouando:

Il premio deve essere pagato anticipatamente per l'anno assicurativo (o per il semestre in caso di accordo per pagamenti semestrali). Salvo patti diversi, il pagamento deve sempre avvenire entro i primi 60 giorni dall'inizio del periodo assicurativo.

Come:

Il premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Roland o all'agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Inizio:

Se il premio viene pagato entro 30 giorni dalla decorrenza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza e, se non pattuito diversamente, si rinnova tacitamente di anno in anno. Solo per controversie di natura contrattuale, la garanzia inizia tre mesi dopo il primo giorno di decorrenza dell'assicurazione.

Se la presente polizza subentra senza interruzione di continuità a una precedente, vengono coperti i sinistri insorti durante la precedente polizza.

Fine:

L'assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza pattuito in polizza o alle ore 24 del giorno di scadenza annuale per la quale è stata data la disdetta. Per un minimo di due anni dopo la fine (tre se il contratto durava più di tre anni), l'assicurato può ancora denunciare sinistri che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione finisce anticipatamente se cessa il rischio assicurato e l'Assicuratore ne viene informato. In questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio netto non goduta. Dopo ogni sinistro le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. Anche in questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio lordo non goduta.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdettata dal Contraente tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedite entro 60 giorni prima della scadenza.

Assicurazione di tutela legale



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Prodotto ROLAND Vita Privata

10/04/2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Roland-Rechtsschutzversicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00062, Elenco I, Via Francesco Guicciardini, n. civico 6; CAP 20129 Milano; tel. 02 776775-0; sito internet: www.roland-italia.it; e-mail: info@roland-italia.it; pec: ROLANDAG@legalmail.it.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, società del Gruppo ROLAND, sede legale Deutz-Kalker-Straße 46, Colonia, D-50679 (Germania), tel. +49-221-8277500, www.roland-rechtsschutz.de, service@roland-rechtsschutz.de.

Il contratto sarà concluso con la **Rappresentanza Generale per l'Italia**, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00062, Elenco I e con sede in Via Francesco Guicciardini, 6 in 20129 Milano, tel. 02 776775-0, sito internet: www.roland-italia.it; e-mail: info@roland-italia.it; pec: <u>ROLANDAG@legalmail.it</u>.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità tedesca BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtschutz riferito al bilancio 2021 è di 112,63 mln €; il capitale sociale è di 10,3 mln € e il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 84,89 mln €. Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) 2021, disponibile sul sito internet (https://www.roland-rechtsschutz.de/unternehmen/presse 2/publikationen/publikationen.html), risulta che il Requisito patrimoniale di solvibilità è di 120,5 mln €, mentre i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 166,3 mln €. Il Requisito patrimoniale minimo è di 54,2 mln € e i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 153,4 mln €. L'indice di solvibilità è di 138,10%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Per quanto riguarda le garanzie base, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'impegno di pagamento dell'impresa per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito, indicato nell'offerta personale. Per singole garanzie possono essere concordati dei sottolimiti. Per le garanzie integrative si rimanda al paragrafo "Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo"

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non presente

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Per quanto concerne la concessione delle singole oppzioni a pagamento,l'indicazione dei massimali, di franchigie, di scoperti e dei limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all'**offerta personale**.

Tutela legale per l'immobile/immobili

Assunzione di costi relativi a controversie incluse quelle che riguardano i contratti di locazione, i diritti di proprietà e altri diritti reali, che riguardano tutte le unità abitative utilizzate direttamente dal nucleo familiare ed indicate in polizza.

Circolazione stradale

- Le garanzie della tutele legale Vita sono estese anche ai veicoli indicati in polizza dall'assicurato
- Le spese legali per chiedere il dissequestro del veicolo assicurato se è stato sequestrato in seguito a un incidente stradale:
- Le spese legali per l'opposizione al ritiro, la revoca o la sospensione della patente di guida;
- La tutela legale, come specificata fin qui, dell'assicurato in qualità di conducente di un veicolo a motore su terra che è di proprietà di terzi;
- L'anticipazione di una cauzione fino a € 11.000,00 per evitare misure restrittive della libertà personale dell'assicurato disposte per responsabilità penale dell'assicurato in un incidente stradale all'estero;
- La tutela legale, come specificata fin qui, dell'assicurato in qualità di pedone, ciclista o trasportato, o in qualità di conducente di un veicolo a motore su terra per il quale non c'è l'obbligo di assicurazione R.C.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sono esclusi i pagamenti di sanzioni, multe, ammende, e qualsiasi forma di risarcimento danni in forza alla responsabilità civile e/o amministrativa in capo all'assicurato



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono ulteriori limiti da segnalare rispetto a quanto indicato nel DIP. Rispetto alle informazioni fornite nel DIP Danni, avuto riguardo alla presenza di franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo, si rimanda alla sezione "OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO" del presente DIP aggiuntivo.




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Il Contraente/Assicurato deve segnalare a Roland, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l'assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni.
	L'assistenza fornita all'assicurato è diretta. Non ci sono enti/strutture convenzionate con la compagnia allo scopo.
	Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: per legge i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. La prescrizione decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'assicurato, generando così spese legali. La prescrizione può essere interrotta con apposita lettera raccomandata o PEC e dopo l'interruzione il termine biennale inizia nuovamente a decorrere.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio assicurato che influenzano la determinazione del rischio e del premio possono portare alla parziale o totale perdita della garanzia assicurativa o allo scioglimento del contratto.
Obblighi dell'impresa	Roland si obbliga a pagare il sinistro a seguito dell'adempimento degli obblighi previsti in capo all'assicurato dalle Condizioni di polizza.

Quando e come devo pagare?		
Premio	 Il premio viene pagato anticipatamente per l'anno assicurativo. Non è legato ad alcun indice. Alla fine dell'anno, il premio del successivo anno assicurativo viene adeguato in base all'andamento dei parametri indicati in polizza (p.e.: numero di veicoli o immobili). Al contraente viene richiesto il pagamento del premio annuo lordo comprensivo del 21,25% d'imposta. Tutti i premi e rate di premio devono essere pagati entro 30 giorni dalla relativa scadenza. Su richiesta, il premio può essere pagate in due rate semestrali senza maggiorazione. ROLAND non utilizza tecniche di vendita multilevel marketing. 	
Rimborso	In ogni caso di risoluzione anticipata della polizza, al contraente spetta il rimborso della quota parte di premio non goduta al lordo dell'imposta già versata.	

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La durata della polizza è annuale. Salvo disdetta di una delle parti, è previsto il rinnovo automatico.
Sospensione	Se il contraente non paga il premio entro il termine stabilito, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento del premio. I sinistri insorti durante il periodo di sospensione della garanzia non saranno coperti dalla polizza.





A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è destinata a persone fisiche nell'ambito della loro vita privata. Il contratto può essere stipulato solo da persone fisiche.



Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18.5%.

COME POSSO PE	RESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'ufficio reclami con una delle seguente modalità: • tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami, Via Francesco Guicciardini 6 - 20129 Milano; • via fax al n. (+39) 02 776 775 39, all'attenzione dell'Ufficio Reclami; • via e-mail all'indirizzo reclami@roland-italia.it; • tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it • Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni.
All'IVASS	Per qualsiasi reclamo è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it L'autorità di vigilanza del Paese di Roland è BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), alla quale è possible inviare il recalmo con le seguenti modalità; E-mail: poststelle@bafin.de , Fax: +49(0)2284108-1550, per posta a Graurheindorfer Straße 108 – 53117 Bonn o online tramite l'apposito formulario che si trova sul sito https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/BaFin/bafin_node.html
PRIMA DI RICORRER risoluzione delle con	E ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di troversie, quali:
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	 In caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e ROLAND circa la gestione del sinistro o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/finnet_en) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.